



COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 4 Data 27-01-2016	OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. APPROVAZIONE CONVENZIONE
-----------------------------	---

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventisette** del mese di **gennaio** alle ore **21:00**, nella sala delle adunanze si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria ed in Prima convocazione.

Su numero **11** componenti risultano

 Lorena Marco	 Sindaco	 Presente
 Bovo Massimo	 Consigliere	 Presente
 Camera Alessandro	 Consigliere	 Presente
 Ambrosetti Claudio	 Consigliere	 Assente
 Bontempelli Alessandra	 Consigliere	 Presente
 Di Agostino Fabio	 Consigliere	 Presente
 Beltrame Giovanni	 Consigliere	 Presente
 Moretti Morena	 Consigliere	 Presente
 Colli Silvano	 Consigliere	 Presente
 Bianchi Gianbattista	 Consigliere	 Assente
 Greco Deborah	 Consigliere	 Presente

Totale presenti n. 9

Totale assenti n. 2.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Visco Dott. Maurizio Gianlucio**

Il Presidente Sig. Lorena Marco nella sua qualità di Sindaco dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere in **SEDUTA Pubblica** ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto



COMUNE di PARONA (Prov. di Pavia)

**PROPOSTA N. 4
ASSESSORATO PROPONENTE:
LAVORI PUBBLICI/URBANISTICA/PATRIMONIO
ASSESSORE Bovo Massimo**

OGGETTO COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. APPROVAZIONE CONVENZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Premesso che l'art 33, del comma 3 bis del D.Lgs 12 aprile 2006 n.163 stabilisce che:

a) i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo a un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;

b) in alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

Considerato che:

- Il comma 2 dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

- Il comma 4 dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

Visto che il D.L. 90 /2014, a differenza del D.L. n. 66/2014 che non prevedeva alcuna eccezione, ha introdotto un'ipotesi derogatoria all'obbligo dettato dall'art. 33, comma 3-bis, del Codice per i Comuni non capoluogo di provincia, prevedendo la possibilità di procedere agli acquisti in via autonoma: ai Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti ove gli acquisti di beni, servizi e lavori siano di valore inferiore a 40.000 euro;

Visto l'art. 1, comma 501 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 («Legge di Stabilità 2016») ha modificato tale previsione, disponendo che la deroga all'obbligo di centralizzazione degli acquisti operi, per gli acquisti di importo inferiore a 40.000 euro, con riguardo a tutti i Comuni non capoluogo di provincia (quindi anche quelli con popolazione inferiore a 10.000 abitanti), fermi restando gli obblighi di ricorso ai mercati elettronici o ai soggetti aggregatori;

Visto che, nel caso dell'art. 33, comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006, l'espressione relativa ai comuni che possono costituire un accordo consortile, richiama i consorzi tra enti locali e che tale espressione "accordi consortili" si può riferire solo alle convenzioni previste dall'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 39 del 28.10.2015, esecutiva, con la quale si istituiva la (C.U.C.) Centrale Unica di Committenza tra questo Comune e il Comune di Cassolnovo (Capo convenzione);

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 3 del 27.01.2016 con cui è stato deliberato il recesso del Comune di Parona dalla suddetta Centrale Unica di Committenza;

Manifestata la volontà di procedere all'istituzione di un nuovo accordo convenzionale con i Comuni di Cilavegna, Gravellona Lomellina, Sant'Angelo Lomellina, Ceretto Lomellina, Cernago, Castello d'Agogna e Velezzo Lomellina per gestire in associazione la C.U.C;

Dato atto quindi che si intende stipulare una convenzione per l'istituzione di una Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., tra i Comuni di Cilavegna (capo convenzione), Gravellona Lomellina, Parona, Sant'Angelo Lomellina, Ceretto Lomellina, Cernago, Castello d'Agogna e Velezzo Lomellina;

Considerato che tramite lo strumento della Convenzione ex art.30 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., si prospetta la concreta possibilità di costituire una Centrale Unica di Committenza tra gli Enti succitati in grado di:

- Realizzare una struttura organizzativa specializzata nella gestione delle procedure di gara per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in grado di affrontare la complessità della gestione delle procedure;
- Ottenere economie di gestione;
- Perseguire la semplificazione del procedimento, oltre che gli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza;
- Conseguire la standardizzazione della modulistica e dei procedimenti;

Ritenuto di dover approvare la bozza di convenzione, che disciplina le modalità di istituzione della Centrale Unica di Committenza per l'affidamento di lavori, servizi e

forniture, definendo nell'oggetto, l'ambito, le linee generali di organizzazione e funzionamento, la durata ed i rapporti finanziari tra gli enti aderenti;

Vista la bozza di convenzione composta da n. 15 articoli nel testo allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale e ritenuto di procedere alla approvazione;

Visto:

- Il D.lgs 267/2000 e s.m.i.,
- Il D.lgs 163/2006 e s.m.i.,
- Il D.L. 66/20014 convertito con Legge 89/2014;

Il testo integrale della discussione di questo punto all'O.d.G. è registrato su supporto DVD-RV ed è depositato agli atti, ai sensi degli artt. 42 e 43 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi dai Responsabili dei servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.:

Con voti n. 7 favorevoli e n. 2 astenuti (Colli, Greco);

DELIBERA

- 1) **DI COSTITUIRE**, ai sensi dell'articolo 33, comma 3bis, del D.lgs n. 163/2006 e dell'art.30 del Dlgs 267/2000, e per effetto dell'art. 9 del D.L. 24.04.2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) tra i Comuni di:
Cilavegna (capo convenzione), Gravellona Lomellina, Parona, Sant'Angelo Lomellina, Ceretto Lomellina, Cergnago, Castello d'Agogna e Velezzo Lomellina per la gestione associata delle procedure relative all'affidamento di lavori, servizi e forniture, ferma restando la possibilità di acquisire beni e servizi autonomamente attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;
- 2) **DI APPROVARE** la bozza di convenzione ex art. 30 del D.lgs n. 267/2000, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante sostanziale, ai fini dell'istituzione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.);
- 3) **DI INDIVIDUARE** il Comune di Cilavegna quale Comune capo convenzione della gestione associata e stabilire la sede della centrale di committenza presso lo stesso Comune Capo Convenzione;
- 4) **DI DICHIARARE**, stante l'urgenza, con successiva votazione palese, con voti n. 7 favorevoli e n. 2 astenuti (Colli, Greco), la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del del D.Lgs.18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

PARERI SULLA DELIBERAZIONE

(ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime

PARERE: Favorevole

Data: 21-01-2016

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Maurizio Gianlucio Visco

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime

PARERE: Favorevole

Data: 21-01-2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Samantha Pertile

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Marco Lorena

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Maurizio Gianlucio Visco

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 09-02-2016 al 24-02-2016

Addì 09-02-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Addì 09-02-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visco Dott. Maurizio Gianlucio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- E' esecutiva il 19-02-2016 ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico Enti Locali:
 - Art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio